

## **Il potere giudiziario dal *Constitutional Reform Act* alla Sentenza Miller\***

di **Giulia Serra** – Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia

*“La perfezione artificiale raggiunta attraverso lo studio approfondito e l’esperienza fa sì che nessuno sia saggio come il diritto, che rappresenta la perfezione della ragione”.*

Chief Justice Coke, citato da P. LEYLAND,  
*Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*,  
Giappichelli, Torino, 2005, 140.

**ABSTRACT:** The purpose of the essay is to retrace the various stages of the judicial power evolution in the UK from the Constitutional Reform Act of 2005, till the UK Supreme Court judgment in the "Miller" case. The aforementioned evolution, which was strongly supported by the European institutions, has at the same time redesigned the internal institutional balance towards a more defined separation of powers.

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. La progressiva crescita della rilevanza politica delle Corti – 3. La svolta del *Constitutional Reform Act* del 2005 – 4. Il ruolo della *Supreme Court* alla luce della Sentenza Miller.

### **1. Premessa**

La recente storia del Regno Unito è contraddistinta da forti cambiamenti, l’ultimo dei quali culminato nella cosiddetta sentenza Miller della Suprema Corte originata dal *referendum Brexit* e dalla susseguente intenzione del Governo di fare proprio l’indirizzo popolare procedendo alla

---

\* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

notifica di cui all'art 50 TUE prodromica al recesso dall'Unione Europea<sup>1</sup>. La sentenza *R (Miller) – v – Secretary of State for Exiting the European Union* ha avuto conseguenze di straordinaria importanza sotto diversi aspetti. Oltre a rappresentare la risoluzione di un conflitto di poteri gravido di significati tra Esecutivo e Legislativo, essa ha infatti finito per contribuire alla complessiva rideterminazione di un equilibrio istituzionale interno, che negli ultimi anni era stato posto in forte crisi. Ma, più ancora, attraverso questa pronuncia la Corte contribuisce a disegnare i contorni del proprio ruolo, dopo la rivoluzione copernicana che ha interessato il potere giudiziario nell'ultimo ventennio.

All'interno di una pluralità di cambiamenti politici ed istituzionali, inaugurati nel 1997 dal *New Labour* blairiano<sup>2</sup> con una serie di importanti interventi riformatori, attraverso i quali è stata incorporata nell'ordinamento domestico la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo<sup>3</sup>, si è dato il via al processo di crescente devoluzione<sup>4</sup>, è stato ridefinito lo *status* costituzionale della Banca d'Inghilterra<sup>5</sup> ed è stata modificata la composizione e struttura della Camera Alta<sup>6</sup>, si è anche proceduto a un complessivo ripensamento del ruolo del potere giudiziario, ruolo fatto appunto oggetto di una costante evoluzione sfociata nel *Constitutional Reform Act* del 2005. Definita come “*the most dramatic change in the judicial arm of our constitution since the Act of Settlement*”<sup>7</sup>, la riforma costituzionale del 2005 reca in sé la modificazione del modo in cui il potere politico è

<sup>1</sup> Per un approfondimento in merito sia consentito rimandare a S. DOUGLAS-SCOTT, *Brexit, the Referendum and the UK Parliament: Some Questions about Sovereignty*, in *UK Const. L. Blog*, 28 June 2016, <https://ukconstitutionallaw.org/>; J. WILLIAMS, *The Supreme Court's Approach to Prerogative Powers in Miller: An Analysis of Four E's*, in *UK Constitutional Law Association Blog*, <https://ukconstitutionallaw.org>, 25 January 2017; D. SCOTT, *Miller, Sewel and the Human Rights Act*, in *UK Constitutional Law Association Blog*, <https://ukconstitutionallaw.org>, 8 February 2017; O. GARNER, *Conditional Primacy of EU Law: The United Kingdom Supreme Court's Own “Solange (so long as)” Doctrine?*, in *UK Constitutional Law Association Blog*, <https://ukconstitutionallaw.org>, 31 January 2017; D. EDWARDS, *Miller, Law and Revisionism*, in *UK Constitutional Law Association Blog*, <https://ukconstitutionallaw.org>, 9 February 2017; G. F. FERRARI, *La Corte Suprema, Brexit e le sorti del costituzionalismo britannico*, in *Forum DPCE Online – Brexit*, <http://www.dpce.it/la-corte-suprema-brexit-e-le-sorti-del-costituzionalismo-britannico.html>; F. ROSA, *R (Miller) v. Secretary of State for exiting the EU (2016): una sentenza che solleva almeno tre domande*, in *DPCE on line*, <http://www.dpce.it/r-miller-v-secretary-of-staye-for-exiting-the-eu-2016-una-sentenza.che-solleva-almeno-tre-domandexx/>; F. ROSA, *Westminster first*, in *Saggi – DPCE on line*, n. 1/2017; F. SAVASTANO, *La Corte Suprema ha confermato: bisogna passare da Westminster*, in *Osservatorio Brexit*, 19 –25 gennaio 2017, in *Federalismi.it*, n. 2/2017; F. SGRÒ, *Il caso “Brexit”: qualche considerazione sulla sovranità parlamentare e sul sistema delle fonti nell'ordinamento costituzionale britannico dopo la sentenza della Supreme Court of the United Kingdom*, in *Federalismi.it*, n. 5/2017; S. GIANELLO, *Il caso “Miller” davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit*, in *AIC - Osservatorio Costituzionale*, Fascicolo n. 1/2017 del 24.04.2017.

<sup>2</sup> V. A. TORRE, *Corte Suprema del Regno Unito: La Nuova Forma di una Vecchia Idea*, in *Giornale di storia costituzionale*, 2006.

<sup>3</sup> *Human Right Act* del 1998.

<sup>4</sup> *Scotland Act* del 1998, *Government of Wales Act* del 1998, *Northern Ireland Act* del 1998.

<sup>5</sup> *Bank of England Act* 1998.

<sup>6</sup> *House of Lords Act* 1999.

<sup>7</sup> *House of Lords Debates*, vol. 663, col. 1143, 13 luglio 2004, <https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/2004/jul/13/constitutional-reform-bill-hl>.

distribuito tra le istituzioni dello Stato, in direzione di quello che taluni definiscono un processo di separazione dei poteri.

La sentenza Miller rappresenta una tappa fondamentale di questa metamorfosi costituzionale. Muovendo proprio dalle radici della Costituzione inglese – *rectius*, scavando nella memoria costituzionale sino a trovare gli spunti per una straordinaria interpretazione evolutiva – la *Supreme Court* ridisegna l’assetto istituzionale interno, ponendosi di fronte ai poteri Esecutivo e Legislativo come Giudice terzo ed imparziale, detentore di un potere autonomo ed indipendente, rivelando completato l’*iter* di riforma del sistema giudiziario dal quale la Corte stessa ha tratto origine.

## **2. La progressiva crescita della rilevanza politica delle Corti dagli anni Settanta sino ad oggi**

Sarebbe impossibile, in questa sede, ripercorrere nel suo complesso la storia costituzionale del potere giudiziario inglese, notoriamente antica e ricca<sup>8</sup>. Basti prendere le mosse dal 1972, anno in cui si collocano il *Courts Act* e l’*European Communities Act*. Mentre il primo costituisce un mero mezzo di modernizzazione e razionalizzazione del sistema giudiziario<sup>9</sup>, seguito da una serie di analoghe misure e ammodernamenti<sup>10</sup>, per mezzo dell’*European Communities Act* il Regno Unito entra a far parte della Comunità Economica Europea, poi Unione Europea, acconsentendo, seppur non senza ritrosie, alla contaminazione del diritto domestico con quello Comunitario ed Europeo e sottoponendosi alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea<sup>11</sup>. Come sostenuto Nicol, avvenne una rivoluzione senza neppure un dibattito politico<sup>12</sup>, rivoluzione realizzata per mezzo dei

<sup>8</sup> Per un più ampio approfondimento in merito alla storia costituzionale del potere giudiziario inglese si rinvia a: A. TORRE, *Regno Unito*, Il Mulino, 2005; P. LEOPOLD, *La struttura della magistratura britannica e la costituzione*, in S. GAMBINO, *La magistratura nello stato costituzionale: teoria ed esperienza a confronto*, Giuffrè, Milano, 2004, 273 ss.; G. REBUFFA, *Costituzioni e Costituzionalismi*, Giappichelli, Torino, 1990; M. SUNKIN, *Il judicial review e lo sviluppo del diritto pubblico in Inghilterra*, in *Chiti*, 1990, 129 ss.; C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, *La magistratura nelle democrazie contemporanee*, Laterza, Roma-Bari, 2002; C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, *The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy*, Oxford University Press, Oxford, 2002; M. TABARELLI, *Le politiche giudiziarie inglesi degli anni 2000: mutamento di paradigma e rafforzamento dell’incisività politica dei giudici*, Tesi di dottorato, Alma, Bologna, 2009; A. STONE SWEET, *Constitutional Courts and Parliamentary Democracy*, in *West European Politics*, Vol. 25, 2002; R. STEVENS, *The English Judges. Their Role in the Changing Constitution*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2002; LORD WOOLF, *Judicial Review. The Tensions between the Executive and the Judiciary*, in *Law Quarterly Review*, vol. 114, n. 4, 1998; LORD WOOLF, *The Rule of Law and a Change in the Constitution*, in *Cambridge Law Journal*, Vol. 63, n. 2, 2004; R. WARD, A. AKHTAR, *Walker & Walker’s English Legal System. Tenth Edition*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

<sup>9</sup> Tra le molte, vi fu l’introduzione di alcune nuove figure, come il *Circuit Judge*, il *Recorder* e l’*Assistant Recorder*, venne istituita la *Crown Court* ed aboliti molti tribunali locali, venne inoltre trasformato il *Lord Chancellor’s Office* in *Lord Chacellor’s Department*. Per un approfondimento in merito sia consentito rinviare a R. STEVENS, *The Independence of the Judiciary: The View of the Lord Chancellor Office*, in *Clarendon Press*, Oxford, 1993, 181 ss.; N. BROWNE-WILKINSON, *The Independence of the Judiciary in the 1980s*, in *Public Law*, vol. 88, n. 1, 1988, 46 ss.

<sup>10</sup> A solo titolo esemplificativo valga citare i *Supreme Court Act* del 1981 e *Courts Act* del 2003.

<sup>11</sup> In merito si vedano J. E. LEVITSKY, *The Europeanization of the British Legal Style*, in *American Journal of Comparative Law*, vol. 42, n. 2, 1994, 347 ss., 1994; D. NICOL, *EC Membership and the Judicialization of British Politics*, in *Oxford University Press*, Oxford, 2001; R. STEVENS, *The English Judges. Their Role in the Changing Constitution*, cit., 46 ss.; A. KING, *The British Constitution*, in *Oxford University Press*, Oxford, 2007.

<sup>12</sup> V. D. NICOL, *EC Membership and the Judicialization of British Politics*, cit., 252.

principi di diretta validità ed efficacia della normativa comunitaria nell'ordinamento interno<sup>13</sup> e prevalenza del diritto europeo sul diritto domestico con questo confliggente<sup>14</sup>. Venne gradatamente riconosciuto un nuovo ruolo costituzionale ai Giudici, chiamati a valutare la compatibilità della normativa britannica con quella europea, interpretando la prima conformemente alla seconda e, in caso di irreversibile contrasto, disapplicando la legge interna.

È del resto noto a tutti che è stata la stessa Corte di Giustizia Europea, nelle sue celeberrime pronunce degli anni Sessanta, a rilevare come, a differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CEE istituiva un proprio ordinamento giuridico integrato nell'ordinamento degli Stati membri che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare<sup>15</sup>.

L'adesione alla Comunità Economica Europea, insieme alla progressiva apertura del Regno Unito verso l'esterno, data anche dall'adesione a Trattati per la tutela dei diritti umani quali l'*Human Rights Act* del 1998, hanno condotto a crescenti limitazioni di sovranità ed in particolare della *parliamentary sovereignty*<sup>16</sup>. Con l'approvazione dell'ECA, il Parlamento britannico ha senz'altro posto dei limiti ai Parlamenti che l'hanno succeduto, creando un diritto superiore rispetto al quale la legislazione parlamentare può essere soggetta a controllo giudiziario<sup>17</sup>. Questo ha condotto ad una svolta nell'interpretazione normativa data dalla messa in discussione del tradizionale approccio letterale<sup>18</sup> in favore di uno stile interpretativo più propenso al ragionamento discrezionale basato su presupposti di principio o di *policy*<sup>19</sup>.

A partire dalla fine degli anni Sessanta la magistratura ha adottato un approccio più creativo ed attivo nell'interpretazione della *common law*<sup>20</sup>, apportando notevoli cambiamenti nel diritto processuale e nel diritto del lavoro, attenuando conseguentemente il principio dello *stare decisis*<sup>21</sup> e ponendosi in forte contrapposizione ai poteri Esecutivo e Legislativo.

<sup>13</sup> Art. 2 *European Communities Act* "All such rights, powers, liabilities, obligations and restrictions from time to time created or arising by or under the Treaties, and all such remedies and procedures from time to time provided for by or under the Treaties, as in accordance with the Treaties are without further enactment to be given legal effect or used in the United Kingdom shall be recognised and available in law, and be enforced, allowed and followed accordingly; and the expression and similar expressions shall be read as referring to one to which this subsection applies.", Testo integrale: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/section/2>

<sup>14</sup> Doveroso riferimento alle storiche pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Van Gend en Loos, causa 26/6215 del 5 febbraio 1963 e Flaminio Costa contro E.N.E.L, causa 6-64 del 15 luglio 1964.

<sup>15</sup> V. E. IMPARATO, *Il rapporto tra fonti interne ed europee nel British context: luci e ombre della sovereignty of Parliament nella visione giurisprudenziale inglese in alcune note di comparazione con il sistema italiano*, in *Federalismi.it*, n.14/2015, 49, nota 181.

<sup>16</sup> V. V. BOGDANOR, *The new British Constitution*, in *Hart Publishing*, Oxford, 2009, 219. In senso contrario sia consentito rinviare alla teoria di Lord Justice Laws nata in occasione del caso *Thoburn v. Sunderland City Council* ed ex multis A. BIONDI, *La supremazia dell'ordinamento comunitario e i "martiri del sistema metrico" nell'ordinamento inglese*, in *Quaderni costituzionali*, *Rivista italiana di diritto costituzionale*, n. 4/2003, 847 ss.

<sup>17</sup> V. J. E. LEVITSKY, *The Europeanization of the British Legal Style*, in *American Journal of Comparative Law*, vol. 42, n. 2, 1994, 355 ss.

<sup>18</sup> *Ibidem*, 253 ss.

<sup>19</sup> V. P. S. ATIYAH, R. S. SUMMER, *Form and Substance in Anglo-American Law. A Comparative Study of Legal Reasoning, Legal Theory, and Legal Institution*, in *Clarendon Press*, Oxford, 1987.

<sup>20</sup> V. R. STEVENS, *The English Judges. Their Role in the Changing Constitution*, cit., 41 ss.

<sup>21</sup> V. R. STEVENS, *A Loss of Innocence? Judicial Independence and the Separation of Powers*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 19, n. 3, 1999, 367 ss.

A cavallo degli anni Ottanta, ed in particolare nel corso del governo Thatcher<sup>22</sup>, in un contesto di graduale rafforzamento del potere Esecutivo sul Legislativo, vi fu un forte incremento nell'utilizzo da parte dei Giudici della funzione di *judicial review*<sup>23</sup>. Per mezzo di questa ed in subordine al ricorso di un privato avverso un atto amministrativo giudicato viziato da *procedural impropriety*, *irrationality* ed *illegality*, i Giudici esercitano una sorta di “giurisdizione di controllo”<sup>24</sup> sull'azione amministrativa potendo, all'occorrenza, annullare l'atto in questione, dichiararne l'invalidità ed emettere ordini nei confronti della stessa autorità amministrativa<sup>25</sup>.

In quegli anni veniva inaugurata una stagione di rilevante creatività della magistratura, resa più libera dai vincoli stringenti del “*precedente*” e rafforzata nelle proprie funzioni dalla responsabilità di protezione della *rule of law* che comprende, come affermato da Lord Griffiths, “*la volontà di supervisionare l'attività dell'Esecutivo e di rifiutare ogni suo comportamento che minacci i diritti umani fondamentali o la stessa rule of law*”<sup>26</sup>. La crescente rilevanza attribuita alle Corti si mostra direttamente proporzionale all'aumento del numero di casi ad esse sottoposti, ulteriormente favorito dalla semplificazione della procedura di ricorso. Ad esempio, Leyland rileva come tra il 1982 ed il 2004 il numero di ricorsi o impugnazioni per *judicial review* cresca da 685 a 5.298<sup>27</sup>.

È però lo *Human Rights Act* del 1998 ad introdurre nel sistema giuridico britannico il cambiamento più rilevante prima della riforma del *Constitutional Reform Act* del 2005. Attraverso l'incorporazione nell'ordinamento britannico della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si è dato luogo a quello che Ewing definisce come un trasferimento di potere politico senza precedenti dall'Esecutivo e dal Legislativo a favore della magistratura<sup>28</sup>. La legge, alla sezione 3, prevede infatti che “*So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights*”. Il margine di discrezionalità a disposizione dei Giudici nell'interpretazione legislativa si amplia ulteriormente<sup>29</sup> e viene conseguentemente amplificato il processo di assorbimento della cultura dei diritti umani per mezzo del crescente riferimento alla legge scritta di

<sup>22</sup> *Ibidem.*

<sup>23</sup> Lo strumento del *judicial review* divenne negli anni sempre più incisivo, tanto da essere definite, a far data dai primi anni Novanta, un “*quasi controllo di costituzionalità*”, V. M. SHAPIRO, A. STONE SWEET, *On Law, Politics, and Judicialization*, Oxford University Press, New York, 2002, 156 ss.; S. STERETT, *Intercultural Citizenship: Statutory Interpretation and Belonging in Britain*, in S.J. KENNEY, W.M. REISINGER e J.C. REITZ, *Constitutional Dialogues in Comparative Perspective*, MacMillan, London e St. Martin Press, New York, 1999, 119 ss.

<sup>24</sup> V. P. LEYLAND, *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, Giappichelli, Torino, 2005, 140.

<sup>25</sup> In proposito sia consentito rinviare ad A. KING, *The British Constitution*, in Oxford University Press, Oxford, 2007, 123 ss.; M. SUNKIN, *Il judicial review e lo sviluppo del diritto pubblico in Inghilterra*, in *Chiti* 1990, 1990, 138 ss.; K. MALLESON, *The New Judiciary*, Ashgate, Aldershot, 1999, 10 ss.; C. HARLOW, R. RAWLINGS, *Pressure through Law*, Routledge, London-New York, 1992; S. STERETT, *Judicial Review in Britain*, in *Comparative Political Studies*, vol. 26, n. 4, 1994, 421 ss.; M. SUNKIN, *The United Kingdom*, in *Tate e Vallinder 1995*, 1995, 67 ss.

<sup>26</sup> V. K. MALLESON, *The New Judiciary*, cit., 10.

<sup>27</sup> V. P. LEYLAND, *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, Cit, 154.

<sup>28</sup> V. K.D. EWING, *The Human Rights Act and Parliamentary Democracy*, in *Modern Law Review*, Vol. 62, n. 1, 1999, 79 ss.

<sup>29</sup> V. J.E. LEVITSKY, *The Europeanization of the British Legal Style*, cit., 347 ss.

derivazione esterna<sup>30</sup>. Viene attribuito alle corti un potere interpretativo che consente loro di controllare la legislazione, ricercandone il significato ed applicandola coerentemente alla Convenzione<sup>31</sup>.

L'introduzione dell'*Human Right Act* comportò un drastico mutamento nella cultura giuridica. Mentre la concezione diceyana non prevedeva una disciplina positiva dei diritti fondamentali, lasciando che la *rule of law* operasse nella concezione che ogni condotta non contrastante con una specifica legge fosse legittima, dal momento dell'entrata in vigore dell'*Human Rights Act* nell'ottobre 2000 le autorità pubbliche sono tenute a darvi applicazione e gli atti governativi con questo confliggenti divengono conseguentemente viziati da illegittimità<sup>32</sup>.

La cresciuta rilevanza istituzionale delle Corti, insieme alla consapevolezza del ruolo “politico” assunto, hanno condotto la magistratura ad esercitare senza riluttanza la funzione di contrappeso dell'Esecutivo<sup>33</sup> e di custode dei diritti fondamentali.

L'adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, unitamente ai principi da questa attribuiti alle istituzioni giudiziarie, ha avuto ampie ripercussioni sul sistema britannico anche in relazione ai principi di indipendenza, imparzialità e terzietà, affermati dall'art. 6 della CEDU, e al più ampio principio della separazione dei poteri.

Prima dell'emanazione del *Constitutional Reform Act*, il sistema giudiziario presentava una commistione di ruoli tra il più alto grado di giurisdizione della *Appellate Committee della House of Lords* e la stessa Camera Alta<sup>34</sup>. Il principio di separazione dei poteri trovava un'applicazione del tutto peculiare, concepito non come formale divisione di strutture e ripartizione di funzioni, ma secondo l'usuale approccio pragmatico secondo il quale: “*the constitution is what happen, if it works it is constitutional*”<sup>35</sup>. Il sistema anglosassone privilegiava un approccio dinamico della separazione dei poteri, garantendone la reciproca indipendenza nei casi concreti. Ciò avveniva per mezzo di un imprescindibile dialogo inter-istituzionale basato su convenzioni che ripartivano, caso per caso, le competenze da attribuirsi ai singoli poteri<sup>36</sup>, affermando sempre l'incontrastata supremazia del potere parlamentare sugli altri. Esemplicativa è l'affermazione in base alla quale “*rules are made by civil servants and by judges as well as by legislatures; rules are applied by the courts as well as by the executive; and judgments are made by civil servants and ministers as well*

<sup>30</sup> V. P.S. ATIYAH, R.S. SUMMERS, *Form and Substance in Anglo-American Law. A Comparative Study of Legal Reasoning, Legal Theory, and Legal Institution*, Clarendon Press, Oxford, 1987.

<sup>31</sup> V. P. LEYLAND, *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, cit., 165 ss. Leyland sottolinea altresì come nel caso in cui sia impossibile l'interpretazione conforme, le Corti possano emanare una declaratoria di incompatibilità, secondo la procedura prevista dalla Sezione 4. Detta declaratoria non ha effetti sulla validità ed efficacia della norma in questione che potrà essere resa compatibile con la Convenzione per mezzo di una modifica attuata dal Parlamento. Per un approfondimento in merito sia consentito rinviare a K. EWING, *The Human Rights Act and Parliamentary Democracy*, cit.; LORD IRVINE OF LAIRG, *The impact of the Human Rights Act: Parliament, the Courts, the Executive*, in *Public Law*, 2002, 205 ss.

<sup>32</sup> V. P. LEYLAND, *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, cit., 165.

<sup>33</sup> *Ibidem*, 140.

<sup>34</sup> V. A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a “dimostrare” l'indipendenza del potere giudiziario*, in *AIC*, n.00 del 02.07.2010.

<sup>35</sup> V. J. GRIFFITH, *The political Constitution*, in *Modern Law Review* I, 1979.

<sup>36</sup> V. A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a “dimostrare” l'indipendenza del potere giudiziario*, cit.

as by judges”<sup>37</sup>. Allo stesso modo anche Bagehot, fortemente critico rispetto all’esistenza nel sistema britannico di un principio di rigida separazione e di non interferenza tra potere Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, sottolineò come il cardine e la forza della Costituzione britannica non fosse da ricercare nell’equilibrio dei poteri<sup>38</sup>, bensì nel reciproco controllo tra gli stessi, oltre che nella natura promiscua della Corona, che, pur rappresentando in sé il potere esecutivo, è parte del Legislativo, fonte di giustizia ed emblema della conservazione della pace nel Regno Unito<sup>39</sup>.

In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea *Mc Gonnell vs. United Kingdom* del 2000, censurante la confusione dei poteri ed in particolar modo di quelli Legislativo e Giudiziario, si verificò un sostanziale mutamento<sup>40</sup>. Il Lord Chancellor cominciò ad astenersi dal sedere quale giudice nell’*Appellate Committee*, in modo da non inficiarne la validità delle pronunce, passibili di censura ove giudicate in contrasto con l’articolo 6 della CEDU. Allo stesso modo i *Law Lords* posero in essere una nuova convenzione evitando di partecipare al dibattito politico in Parlamento in materie che potenzialmente potevano rientrare nella propria giurisdizione<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> V. M.J.C. VILE, *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Clarendon Press, Oxford, 1967, 317.

<sup>38</sup> V. W. BAGEHOT, *La Costituzione inglese*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 46. Si veda altresì la ricostruzione teorica di Montesquieu nell’interpretazione offerta da Blackstone, *Commentaries on the laws of England (1765- 1769)*, XV edizione, A. Strahan, Londra 1809, 145 ss, dove, richiamando l’*Esprit des lois*, definisce l’Inghilterra come l’unico Stato “*in which political or civil liberty is the very end and scope of the constitution*”, o ancora “*the English is the only nation in the world where political or civil liberty is the direct end of it's constitution*”.

<sup>39</sup> V. W. BLACKSTONE, *Commentaries on the laws of England (1765- 1769)*, cit., 269. Sulla commistione di poteri si vedano in particolare le pagine 155 ss., ove si afferma “*In the legislature, the people are a check upon the nobility and the nobility a check upon the people; by the mutual privilege of rejecting what the other has resolved: while the King is a check upon both, which preserves the executive power from encroachments. And this very executive power is again checked and kept within due bounds by the two house, through the privilege they have of inquiring into, impeaching, and punishing the conduct (not indeed of the King, which would destroy his constitutional independence; but, which is mor beneficial to the public) of his evil and pernicious counsellors. This every branch of our civil polity supports and is supported, regulates and is regulated, by the rest: for the two houses naturally drawing in two directions of opposite interest, and the prerogative in another still different from them both, they mutually keep each other from exceeding their proper limits (...). Like three distinct powers in mechanics, they jointly impel the machine of government in a direction different from what either, acting by itself, would have done; but at the same time in a direction partaking of each and formed out of all; a direction which constitutes the true line of liberty and hapiness of the community*”, ed in ordine al potere giudiziario, pp. 266 ss.: “*at present, by the long and uniform usage of many ages, our Kings have delegated their whole judicial power to the judges of their several courts; which are the grand depositaires of the fundamental laws of the kingdom, and have gained a known and stated jurisdiction, regulated by certain and established rules, which the Crown itself cannot now alter but by act of Parliament. And, in order to maintain both the dignity and independence of the judges in the superior courts, it is enacted (...) that their commissions shall be made (not, as formerly, durante bene placito, but) quamdiu bene se gesserint, and their salaries ascertained and established*”.

<sup>40</sup> V. A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a “dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario*, cit., e R. STEVENS, *The English Judges: Their Role in the Changing Constitution*, cit., 14.

<sup>41</sup> In proposito si veda la dichiarazione di Lord Bingham: “*mindful of their judicial role they consider themselves bound by two general principle when deciding whether to participate in a particular matter, or to vote: first, the Lords of appeal in Ordinary do not think it appropriate to engage in matters where there is a strong element of party political controversy; and secondly the Lords of appeal bear in mind that they might render themselves ineligible to sit judicially if they were express an opinion on a matter which might later be relevant to an appeal to the House*” in <https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Speeches/mor-speech-have-judges-become-too-powerful.pdf>.

Nel 2003, un'espressa pronuncia del Comitato per gli affari legali ed i diritti umani del Consiglio d'Europa, critica nei confronti dell'ordinamento britannico, esortava la creazione di una *Supreme Court* i cui membri non sedessero in Parlamento e la riconsiderazione della figura del *Lord Chancellor* al fine di eliminare ogni dubbio in ordine all'indipendenza del potere giudiziario<sup>42</sup>.

Le pressioni esterne, unitamente ai concreti mutamenti che hanno nel tempo interessato il potere giudiziario, hanno condotto a ripensare il sistema in accordo al principio di separazione dei poteri. La celebre riforma venne annunciata dal Primo Ministro Tony Blair nel giugno 2003. Già nella nota rilasciata alla stampa si prevedeva l'intenzione di abolire la carica di *Lord Chancellor*, di istituire una commissione per la selezione dei giudici e dare nuova forma alle competenze giudiziarie della Camera dei Lord per mezzo dell'istituzione di una *Supreme Court*.

Infine, la riforma del sistema giudiziario venne alla luce, ottenendo il *royal assent* il 24 marzo 2005. Questa reca in sé l'affermazione dei principi di indipendenza dell'istituzione giudiziaria e di promozione della *public confidence* nei Giudici<sup>43</sup> risultando tesa a disciplinare i rapporti tra i poteri dello Stato per mezzo dei tre principali punti pronosticati da Blair: la novazione dell'ufficio e del ruolo, nonché delle competenze del *Lord Chancellor*, la creazione di una Corte Suprema indipendente da Westminster e la corrispondente introduzione di una *Judicial Appointments Commission* preposta alla selezione dei Giudici.

### 3. La svolta del Constitutional Reform Act del 2005

Bisogna riconoscere che il *Constitutional Reform Act* non fa mistero del suo chiaro intendimento di separare il potere giudiziario<sup>44</sup> dalle altre branche istituzionali e governative<sup>45</sup>, così come puntualmente constatato da Malleon, il quale richiama il testo dei *consultation papers* del governo laddove si afferma che la riforma tende a ridisegnare la relazione tra il giudiziario e le altre branche del governo introducendo un assetto costituzionale moderno e una più netta separazione dei poteri tra di esse<sup>46</sup>. L'innovazione della figura del *Lord Chancellor* costituisce il fulcro della modifica costituzionale, avendo precedentemente a questa rappresentato l'emblema della commistione dei poteri tipica del sistema britannico sino ad essere definito come “*an incarnate contradiction of the*

<sup>42</sup> V. A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a “dimostrare” l'indipendenza del potere giudiziario*, cit.

<sup>43</sup> Sezioni 1, 3 e 23, *Constitutional Reform Act 2005*.

<sup>44</sup> Si veda in merito V. BOGDANOR, *The new British constitution*, cit.

<sup>45</sup> Si vedano in merito S. BURBANK, B. FRIEMAN, *Judicial Independence at the Crossroads: an interdisciplinary approach*, Sage Publications, California, 2002; P.H. RUSSELL, D.M. O'BRIEN, *Judicial Independence in the Age of Democracy: critical perspectives from around the world*, in *University Press of Virginia*, Virginia, 2001; M.J.C. VILE, *Constitutionalism and the Separation of Powers*, in *OUP*, Oxford 1967.

<sup>46</sup> V. K. MALLEON, *Modernising the Constitution: Completing the Unfinished Business*, in *Legal Studies*, vol. 24, n. 1, 2004, pp. 119 ss. Si vedano anche HL Select Committee on the Constitution, *Relations between the Executive, the Judiciary and Parliament, 6th Report of Session 2006-2007*, HL Paper 151, 26 July 2007, 15 ss. e l'intervento del Lord Chancellor in Parlamento ove rileva come l'obiettivo del Governo fosse istituire una piena e trasparente separazione tra il corpo giudiziario e il parlamento, Lord Falconer of Thoroton, HL Debates, vol. 657, col. 927, 9 February 2004.



*doctrine of separation of powers*”<sup>47</sup>. Il *Lord Chancellor* presiedeva l'*Appellate Committee* della *House of Lords* e il *Judicial Committee of Privy Council*, rivestendo al contempo l'ufficio di Ministro di Giustizia, tipica funzione esecutiva. Ancora, il *Lord Chancellor* univa in sé la funzione di *Speaker* della *House of Lords* essendone al contempo membro di diritto. Con il *Constitutional Reform Act* al *Lord Chancellor* residua unicamente il ruolo di *Cabinet Minister* posto a capo del dipartimento per gli affari costituzionali, rivestendo inoltre, insieme agli altri Ministri, funzione di garanzia dell'indipendenza giudiziaria<sup>48</sup>.

Muta altresì la composizione della *House Of Lords* privata dei *Law Lords*, in precedenza parlamentari ed al contempo membri della *Appellate Committee* – corte di ultima istanza in materia civile e penale posta all'interno della stessa Camera Alta –, nominati dalla Corona su proposta del Primo Ministro con il contributo del *Lord Chancellor*<sup>49</sup>.

Il ruolo e la figura dei Giudici delle Corti d'Inghilterra e Galles vengono riformati. Questi vanno ad acquisire una maggiore connotazione di indipendenza e terzietà, traendo legittimazione da un'apposita commissione di selezione denominata *Appointment Commission*<sup>50</sup>. Essa è formata da un totale di tredici membri: sei laici – tra i quali è scelto il Presidente –, due avvocati e cinque Giudici, per un mandato compreso tra i tre ed i cinque anni<sup>51</sup>.

Istituita con il *Constitutional Reform Act* del 2005, il primo ottobre 2009 la *Supreme Court* si insedia a Middlesex Guildhall<sup>52</sup>. Questa viene presa in considerazione dal *Constitutional Reform Act* a partire dalla sezione n. 23 che reca al proprio *incipit* l'enfatico enunciato “*There is to be a Supreme Court of the United Kingdom*”.

<sup>47</sup> T.C. HARTLEY, J.A.G. GRIFFITH, *Government and Law. An Introduction to the Working of the Constitution in Britain*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1981.

<sup>48</sup> “*The Lord Chancellor, other Ministers of the Crown and all with responsibility for matters relating to the judiciary or otherwise to the administration of justice must uphold the continued independence of the judiciary*”, *Constitutional Reform Act* del 2005, Part 2, Section 3. Per un approfondimento in merito sia consentito rinviare a G. CARVALE, *La separazione del giudiziario: tradizione e innovazione nel Constitutional Reform Act*, in *Nomos*, Vol. 11, n. 3, 2006; P. LEYLAND, *Separating powers and constitutionalising the office of Lord Chancellor*, in *Diritto pubblico*, Vol. 10, n. 1, 2004, 117 ss.; F. GANDINI, *Brevi note sulla istituzione della Corte suprema per il Regno Unito*, in *Il Foro Italiano*, 2009; D. OLIVER, *Constitutionalism and the Abolition of the Office of Lord Chancellor*, in *Parliamentary Affairs*, Vol. 58, 2004; R. SMITH, *Constitutional Reform, the Lord Chancellor, and Human Rights: The Battle of Form and Substance*, in *Journal of Law and Society*, Vol. 32, 2005; D. WOODHOUSE, *The Constitutional Reform Act 2005 – Defending Judicial Independence the English Way*, in *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, 2007, 153 ss. Si veda anche D. WOODHOUSE, *The Office of Lord Chancellor*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2001; D. WOODHOUSE, *The Office of Lord Chancellor: Time to Abandon the Judicial Role, the Rest Will Follow*, in *Legal Studies*, Vol. 22, 2002;

<sup>49</sup> V. A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a “dimostrare” l'indipendenza del potere giudiziario*, cit.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> V. P. LEYLAND, *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, cit., 145.

<sup>52</sup> Il *Constitutional Reform Act*, sebbene emanato nel 2005, ha previsto diversi tempi per l'entrata in vigore e l'esecuzione delle diverse sue parti. Solo i provvedimenti relativi alla presidenza della Camera dei Lord sono entrati in vigore il giorno del *royal assent*. Le disposizioni non riguardanti il ruolo giudiziario del Lord Chancellor hanno trovato applicazione tra la fine del 2005 e la prima parte del 2006. La maggior parte della riforma è entrata in vigore il 3 aprile 2006, seguita dall'insediamento e dall'avvio dell'attività della Corte Suprema subordinato al termine dei lavori di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede nel Middlesex Guildhall terminati nell'ottobre 2009.

La *Supreme Court* britannica rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione in materia civile per il Regno Unito e in materia penale per Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord, non per la Scozia. La Corte ha attratto a sé sia la giurisdizione che era della *House of Lords* in base agli *Appellate Jurisdiction Acts* del 1876 nonché in base all'*Administration of Justice Act* del 1934 e al *Criminal Appeal Act* del 1968, sia la giurisdizione in materia di conflitti connessi alla *devolution*, previamente esercitata dalla *Judicial Committee of the Privy Council*, sulla base delle leggi di devoluzione ed in particolare lo *Scotland Act* del 1998, il *Northern Ireland Act* del 1988 e il *Government of Wales Act* del 2006.

È escluso dalla giurisdizione della Corte ogni sindacato di legittimità delle leggi: rimangono infatti fermi, dato il silenzio del *Constitutional Reform Act* sul punto, i principi cardine della *rule of law* e della sovranità parlamentare, che non contemplan l'esistenza di una Corte Suprema britannica con funzioni di Corte costituzionale del Regno Unito.

La neo istituita *Supreme Court* era inizialmente composta dai dodici giudici della *Appellate Committee* della *House of Lords* che avevano rinunciato a sedervi, senza perdere però il titolo di *Lord*, e avevano cambiato il proprio nome da *Law Lords* a *Justices* senza che il loro ruolo e le loro competenze cambiassero nella sostanza.

Il meccanismo di nomina dei *Justices* a venire è demandato ad una *Selection Commission* e prevede una *open competition*<sup>53</sup>. La commissione per la nomina dei nuovi componenti include il Presidente ed il Vicepresidente della Corte Suprema ed i membri della commissione per la nomina dei giudici d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda del Nord. Nessuna previsione per quanto riguarda il ruolo professionale ricoperto dai commissari, se giudici, avvocati o laici, l'unico vincolo è che almeno uno dei tre rappresentanti delle *appointing commissions* sia laico<sup>54</sup>. Al fine di un'adeguata rappresentanza le nomine sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Primo Ministro scozzese, dell'Assemblea del Galles e del Segretario di Stato dell'Irlanda del Nord. È successivamente necessario il *placet* del Lord Cancelliere, dei Giudici *senior* e dei rappresentanti delle diverse parti del Regno Unito. In ultimo, il Primo Ministro ne esprime formalmente a nomina<sup>55</sup>.

La Parte Terza del *Constitutional Reform Act* prevede la possibilità, a discrezione e su richiesta del Presidente della Corte, di nominare nei collegi giudicanti anche i Giudici della Corte d'Appello e persone che hanno ricoperto importanti uffici giudiziari, ricompresi in un'apposita lista e denominati *Acting Judges*<sup>56</sup>.

La funzione giudicante della Corte è esercitata per mezzo di commissioni composte da un numero dispari di Giudici, per un minimo di tre, con costante e necessaria prevalenza di Giudici permanenti. Ordinariamente si predilige una composizione di cinque Giudici, aumentati a sette o nove nei casi di particolare importanza e delicatezza.

<sup>53</sup> *Constitutional Reform Act* del 2005, Sections da 25 a 31.

<sup>54</sup> *Constitutional Reform Act* del 2005, Part 3, 26.

<sup>55</sup> V. P. LEYLAND, *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, cit., 147 ss.

<sup>56</sup> *Constitutional Reform Act* 2005, Part 3, 38 ss.

Tutto ciò non è di per sé elemento sufficiente a rendere la *Supreme Court* un organo nuovo, ma sembra, nella logica della legge del 2005, rispondere a quelle necessità di trasparenza e garanzia dell'indipendenza del giudiziario dalle pressioni e interferenze della politica, tanto auspiccate dalle istituzioni europee<sup>57</sup>.

Nei fatti, l'accesso alla *Supreme Court* continua ad essere legislativamente regolato da una serie di *Statutes* quali gli *Administration of Justice Acts* del 1934, del 1960 e del 1969, il *Judicature Act* del 1978, il *Court of Session Act* del 1988 e l'*Access to Justice Act* del 1999, che individuano i soggetti legittimati e pongono alcuni filtri all'esercizio del diritto di appello. Invariato rimane l'*iter* di accesso alla *Supreme Court*. È necessario che vi sia una pronuncia giurisdizionale emessa da alcuni organi legislativamente individuati quali la *Court of Appeal civil and criminal division*, la *Court of Appeal* irlandese, la *Court of Session* scozzese e in alcuni limitati casi *High Court*, di cui si chiede la revisione. L'accesso è poi subordinato dalla necessità di ottenere un *permission to appeal*<sup>58</sup> o dal giudice che ha emanato la sentenza che si intende appellare o, nel caso in cui questi lo neghi, direttamente dalla *Supreme Court* che valuta, con ampia discrezionalità, la rilevanza generale della questione di diritto sottoposta alla propria attenzione e giudica sull'ammissibilità dell'appello<sup>59</sup>.

Nel tentativo di formulare una valutazione complessiva della riforma, considerando che essa aveva la finalità di dare al potere giudiziario nuova autonomia e legittimazione, si può affermare anzitutto che la neo istituita *Supreme Court* non rappresenta nei fatti un'autorità giudiziaria di nuovo genere, dato che la riforma del 2005 che la istituisce non lega il concetto di indipendenza del giudiziario con quello di autonomia istituzionale, lasciando che la *Supreme Court*, al pari di tutte le altre Corti di Inghilterra e Galles, dipenda dal *Department of Constitutional Affairs*, e dunque dal Governo, e ciò non solo per quanto riguarda le risorse finanziarie ma anche per quelle umane. Del medesimo avviso è Lord Phillips, primo presidente della Corte Suprema, il quale constata come l'istituzione della *Supreme Court* britannica concretizzi un cambio di forma più che di sostanza<sup>60</sup>. Dello stesso tenore le parole di Le Sueur, secondo il quale nella pianificazione della nuova corte, il Governo ha rifiutato l'introduzione di qualsivoglia innovazione: in termini di personale, giurisdizione e poteri, replicando, nella Corte Suprema del Regno Unito, il suo predecessore<sup>61</sup>.

Di opinione diversa è Hazell<sup>62</sup>, che ha espresso un giudizio favorevole sulle implicazioni della riforma e ha mostrato un atteggiamento più fiducioso nel futuro della Corte, auspicando un crescente e progressivo sviluppo di differenti criteri per la selezione dei casi. L'indipendenza dagli

<sup>57</sup> V. A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a "dimostrare" l'indipendenza del potere giudiziario*, cit.

<sup>58</sup> Le nuove regole procedurali che si è data la *Supreme Court*, parlano di "*apply for permission to appeal*" invece di "*submit a petitions for leave to appeal*", senza che ciò muti la sostanza di tale filtro.

<sup>59</sup> V. A. OSTI, *La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a "dimostrare" l'indipendenza del potere giudiziario*, cit.

<sup>60</sup> "Very little has changed since and that establishing the UKSC would be change of form rather than substance, but from in this instance was of vital importance" citato da M. BOBEK, *Comparative Reasoning in European Supreme Courts*, OUP Oxford, 2013, 90.

<sup>61</sup> V. HL Select Committee on the Constitution, *Constitutional Reform Act 2005*, 2004, 331 ss.

<sup>62</sup> V. R. HAZELL, *The Continuing Dynamism of Constitutional Reform*, in *Parliamentary Affairs*, vol. 60, n. 1, 2007, 3 ss.

altri poteri istituzionali e l'influenza della giurisprudenza delle corti europee potrebbero portare ad un cambiamento dei temi trattati con maggiore frequenza, con l'abbandono del diritto commerciale, tributario e privato a favore del diritto costituzionale e di casi inerenti diritti umani, validità del diritto comunitario, rapporto con l'Europa e *devolution*. Con l'avverarsi di tali condizioni, Hazell sostiene che la nuova Corte potrebbe veder accresciuta la propria visibilità, assumendo un'autorevolezza superiore a quella pregressa, mutando il suo linguaggio in un verso meno specialistico ed ingenerando maggior interesse nella collettività<sup>63</sup>.

#### 4. Il ruolo della Supreme Court alla luce della Sentenza Miller

L'adesione del Regno Unito all'Unione Europea è stato l'inizio di un lungo processo di integrazione e ravvicinamento ai sistemi giuridici continentali. Le istituzioni europee, per mezzo di pressioni più o meno esplicite, hanno influenzato in modo determinante il processo di mutamento e sviluppo del sistema giuridico britannico sfociato nel *Constitutional Reform Act* del 2005. Le conseguenze dell'integrazione inglese nel sistema comunitario e in quello della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sono state molteplici e profonde, operando anche sul piano sociale e culturale, modificando la cognizione dei cittadini inglesi della figura delle istituzioni giudiziarie ed introducendo la cultura dei diritti umani, tanto da non poter essere facilmente estirpate o completamente elise. Per tali motivi non stupisce che il sentimento euroscettico dilagato negli ultimi anni sia stato accolto dal partito Conservatore proprio per mezzo di un progetto mirato a limitare l'ingerenza delle istituzioni europee nell'ordinamento interno per mezzo dell'introduzione di un *British Bill of Rights* in sostituzione all'*Human Rights Act* del 1998<sup>64</sup>.

In occasione del *referendum Brexit* svoltosi il 23 giugno 2016, in seguito alle reazioni attinenti agli esiti<sup>65</sup> ed ai dibattiti sulla natura consultiva o vincolante dello stesso<sup>66</sup>, si è aperto un periodo di forte incertezza in merito alla competenza ad effettuare la notifica di cui all'art 50 TUE, incertezza sfociata in un vero e proprio conflitto di poteri tra Governo e Parlamento.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> Progetto di fatto mai realizzato. V. G. CARVALE, "One Nation, One United Kingdom". Le elezioni del 7 maggio 2015 e le sfide della nuova legislatura, in *Federalismi.it*, n. 10/2015.

<sup>65</sup> Per un approfondimento in merito agli esiti del *referendum* e l'analisi degli stessi sia consentito rinviare a C. MARTINELLI, *I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fascicolo 3, 2016, 808 ss. e F. SAVASTANO, *Brexit: un'analisi del voto*, in *Federalismi.it*, n. 13/2016.

<sup>66</sup> Per un approfondimento in merito sia consentito rinviare a F. ROSA, *Referendum e democrazia parlamentare dopo Brexit*, in *Astrid Rassegna*, n. 4/2016; C. MARTINELLI, *Diritto e diritti oltre la Manica*, Il Mulino, Bologna, 2014; S. DOUGLAS - SCOTT, *Brexit, the Referendum and the UK Parliament: Some Questions about Sovereignty*, cit.; G.G. CARBONI, *A proposito della Brexit: gli effetti del referendum sul Regno Unito e l'Unione europea*, in *DPCE online*, n. 2/2016, 14 ss. e P. LEYLAND, *The Case for the Constitutional Regulation of Referendum in the UK*, in A. TORRE, J.O. FROSINI, *Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito*, Maggioli Editore, Milano, 2012, 125 ss.

Il 24 gennaio 2017 la *UK Supreme Court*, confermando la precedente sentenza della *High Court of Justice* impugnata dall'Esecutivo, ha risolto il conflitto di poteri affermando come, ai fini dell'invocazione dell'art. 50 TUE, sia necessaria la preventiva autorizzazione del Parlamento<sup>67</sup>.

La decisione non si presentò del tutto inattesa, visto che già il precedente 13 settembre la *Constitutional Committee* della *House of Lords* aveva fortemente auspicato l'intervento Parlamentare nella questione *Brexit*<sup>68</sup>, e che la successiva sentenza della *High Court* era parsa lineare e convincente nelle sue argomentazioni, complete di citazioni classiche e richiami a principi costituzionali tradizionali<sup>69</sup>. Tuttavia, la decisione della Corte di ultima istanza non è una semplice attestazione di conformità della decisione impugnata<sup>70</sup>. Questa risolve il conflitto di poteri ripercorrendo l'esperienza europea del Regno Unito, analizzando le varie fasi della stessa e le crescenti limitazioni di sovranità, nonché la validità ed efficacia della normativa europea nel contesto domestico. Tutto ciò attraverso un percorso logico che si stempera attraverso l'analisi di principi costituzionali e fonti del diritto, in quello che Martinelli definisce “*un vero e proprio trattato di diritto costituzionale*”<sup>71</sup>. I Giudici si spingono fino a ricondurre il rapporto con le fonti e le istituzioni europee al principio dualistico, in una concezione che separa nettamente la sfera interna dai rapporti internazionali, giungendo infine alla riaffermazione del mai sopito principio della sovranità parlamentare. La corte non si limita ad affermare la necessità di un intervento parlamentare, precisando, inoltre, l'esigenza di un atto legislativo<sup>72</sup>.

Distinguendosi nettamente dalla pronuncia della *High Court*, la Suprema Corte ragiona come corte dei conflitti e lascia sullo sfondo il tema della perdita dei diritti dei cittadini, vertice del percorso logico della *High Court*, mettendo invece al centro delle proprie argomentazioni i rapporti dei poteri nel contesto dei principi e degli equilibri costituzionali<sup>73</sup>.

La questione risolta dalla *Supreme Court* ha avuto un impatto non trascurabile sul diritto costituzionale domestico. L'appartenenza all'UE ha assunto risvolti interni che hanno trasferito il *thema decidendum* dalla dimensione sovranazionale al contesto nazionale, riportando alla luce l'identità costituzionale dell'ordinamento britannico. Si è dibattuto della divisione del potere tra Parlamento e Governo, essendo rivendicata da entrambe le istituzioni la potestà di attivare il recesso dall'UE. Sebbene l'integrazione europea costituisse il tema centrale del recente dibattito britannico,

<sup>67</sup> V. S. GIANELLO, *Il caso “Miller” davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit*, cit., nonché F. ROSA, *Westminster First*, cit.

<sup>68</sup> V. G. F. FERRARI, *R (Miller) – v – Secretary of State for Exiting the European Union: eterogenesi dei fini e populismo in una nuova pagina della storia britannica*, in *DPCE Online*, 6 novembre 2016.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> V. S. GIANELLO, *Il caso “Miller” davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit*, cit.

<sup>71</sup> C. MARTINELLI, *I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini*, in *DPCE Online*, 27 gennaio 2017.

<sup>72</sup> *Ibidem*. In particolare: “*there is no equivalence between the constitutional importance of a statute, or any another document, and his lenght or complexity. A notice under article 50(2) could no doubt be very short indeed, but that would not undermine its momentous significance. The essential point is that, if, as we consider, what would otherwise be a prerogative act would result in a change in domestic law, the act can only lawfully be carried out with the sanction of primary legislation enacted by the Queen in Parliament*” in *R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union*, p.to 122.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

i punti cruciali della questione sono stati brillantemente risolti mediante la valorizzazione dell'*acquis* del passato, e cioè per mezzo delle categorie dogmatiche tradizionali<sup>74</sup>. In tal modo, la Costituzione britannica, spesso accusata di anacronismo e incapacità di dare una risposta efficace alle problematiche attuali dell'ordinamento, ha dimostrato ancora una volta come la propria flessibilità non rappresenti un limite, ma un punto di forza che le consente di evolvere insieme alla società superando in modo efficace gli ostacoli che man mano si presentano<sup>75</sup>.

Si può dunque concludere che Hazell, nelle proprie affermazioni e nei propri auspici, si sia dimostrato lungimirante. La Corte Suprema vede oggi completa la propria evoluzione, innescata e resa necessaria proprio dall'integrazione europea del Regno Unito e perfezionatasi, paradossalmente, proprio nel momento storico che vede detta esperienza concludersi. I Giudici hanno saputo risolvere con maestria il conflitto di poteri tra Governo e Parlamento attraverso un percorso logico estremamente chiaro, fondato su principi costituzionali non meramente enunciati ma evolutivamente interpretati.

Così, se da un lato la sentenza della Suprema Corte ha riaffermato il tradizionale principio di sovranità parlamentare, lo scenario costituzionale che ruota attorno a questo principio è sostanzialmente mutato in favore di una più chiara divisione dei poteri e di un potere giudiziario accresciuto nella propria indipendenza ed autorevolezza, oltre che sempre più cosciente del proprio ruolo.

---

<sup>74</sup> V. F. SGRÒ, *Il caso "Brexit": qualche considerazione sulla sovranità parlamentare e sul sistema delle fonti nell'ordinamento costituzionale britannico dopo la sentenza della Supreme Court of the United Kingdom*, cit., 29.

<sup>75</sup> V. S. GIANELLO, *Il caso "Miller" davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit*, cit.